CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' DEI BIOCARBURANTI

Convegno GSE

Roma, 10 maggio 2018

La sostenibilità dei biocarburanti (1)

- Con le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE è stato introdotto il concetto di *sostenibilità* per i biocarburanti quale condizione necessaria per godere di incentivi ed essere conteggiati al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali stabiliti dalle direttive stesse.
- In particolare, essi devono rispettare un "pacchetto" di criteri di sostenibilità (innanzitutto, riduzione delle emissioni nel ciclo di vita rispetto ad un valore di riferimento)

La sostenibilità dei biocarburanti (2)

- Il rispetto della sostenibilità del biocarburante viene garantito attraverso l'adesione ad un sistema di certificazione da parte di ogni operatore economico afferente la catena di produzione di biocarburante (coltivazione/produzione del residuo, trasformazione in prodotti intermedi, produzione in biocarburanti/bioliquidi)

La sostenibilità dei biocarburanti (3)

Aderendo ad un sistema di certificazione ogni operatore economico:

- viene sottoposto ad una verifica iniziale e a successive verifiche periodiche da parte di un organismo di certificazione accreditato;
- deve produrre, in accompagnamento ad ogni partita, un'autodichiarazione contenente una serie di informazioni atte a garantire il rispetto della sostenibilità del prodotto finito nonché della rintracciabilità lungo la catena
- la "somma" dei singoli passaggi lungo la catena consente di accertare la sostenibilità del biocarburante (con un "Certificato di sostenibilità")

La sostenibilità dei biocarburanti (4)

Esistono attualmente:

-Sistemi volontari di certificazione (16) riconosciuti dalla Commissione Europea;

-Sistemi nazionali di certificazione.

In Italia, il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti è stato definito con il DM 23 gennaio 2012.

Attualmente il DM è in corso di revisione per…

rendere il sistema più omogeneo, gestibile e trasparente

adeguarlo al Decreto legislativo 51/2017 (ad es. gestione controllo frodi a livello sistemico)

rendere il sistema coerente con il potenziale sviluppo del comparto biometano

Modifica del DM 23 gennaio 2012 e ss.mm.ii.

Nuove disposizioni:
1.operative per gli operatori economici e per gli organismi di certificazione;
2.in materia di controlli a livello "sistemico"
3. adeguate alle caratteristiche della filiera del biometano

1. PRINCIPALI NOVITA' OPERATIVE

a. Uniformare le dichiarazioni degli operatori

Tutti gli operatori economici che aderiscono al sistema devono produrre, per ogni partita, una dichiarazione di conformità/certificato di sostenibilità, sottoforma di autocertificazione, redatta secondo i modelli riportati in apposito allegato ai sensi del DPR 445/2000

1. PRINCIPALI NOVITA' OPERATIVE

b. Maggiore gestibilità del meccanismo

- Bilanciare costi e benefici della certificazione: verifiche di sorveglianza annuali da parte degli organismi di certificazione. Il campione minimo delle dichiarazioni/certificati da verificare è determinato sulla base del rischio, specifico per ogni prodotto e per ogni attività, di immettere prodotti non conformi ed è stimato secondo le procedure previste nel RT di Accredia

1. PRINCIPALI NOVITA' OPERATIVE

-Le autocertificazioni devono viaggiare in accompagnamento fisico ad ogni partita o devono comunque pervenire all'operatore economico successivo, entro un mese dalla data di invio fisico della relativa partita, come deducibile dal DDT, fermo restando che al momento dell'invio di questa l'operatore deve essere in possesso di un certificato di conformità dell'azienda.

1.PRINCIPALI NOVITA' OPERATIVE

c. Pubblicità e trasparenza

-Gli organismi di certificazione tengono un registro degli operatori economici che sono "in regola" e si sottopongono alle loro verifiche nell'ambito del sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi.

Tali registri vengono inviati al GSE che provvede a pubblicare l'elenco di tutti gli operatori economici che operano sotto il SNC.

1.PRINCIPALI NOVITA' OPERATIVE

-L'eventuale sospensione e revoca dei certificati e le motivazioni collegate devono essere comunicate da parte dell'organismo di certificazione all'operatore e alle Autorità nazionali competenti.

La revoca del certificato viene contestualmente comunicata al GSE, che provvede a darne evidenza sull'elenco pubblicato.

2. PRINCIPALI NOVITA' NEI CONTROLLI A LIVELLO SISTEMICO

Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, istituito con DM 21 dicembre 2012, ha lo scopo di monitorare sul corretto funzionamento del sistema

2. PRINCIPALI NOVITA' NEI CONTROLLI

Il Comitato, ai sensi del d.lgs. 51/2017, potrà:

-effettuare controlli presso tutti gli operatori della filiera dei biocarburanti (non solo su quelli "a valle della catena" che producono il certificato finale)

-monitorare anche sull'operato degli organismi di certificazione: in caso di anomalie riscontrate nell'applicazione dello schema riferisce ad Accredia che provvede a verificare la fattispecie.

1+2 PRINCIPALI NOVITA' PER I BIOCARBURANTI DOUBLE COUNTING

Queste modifiche spingono a che, nel caso di biocarburanti *double counting*, tutti gli operatori economici afferenti la catena di custodia debbano aver aderito al sistema nazionale di certificazione.

Questa previsione :

- tutela tutti gli operatori della filiera garantendo la qualità del prodotto
- dà maggiore certezza di concorrenza leale
- rafforza affidabilità e trasparenza del sistema

3. LA FILIERA DEL BIOMETANO

- MATERIE PRIME
  - FORSU
  - FANGHI
  - COLTURE DEDICATE
  - EFFLUENTI ZOOTECNICI
  - SOTTOPRODOTTI INDUSTRIA
- PRODOTTO INTERMEDIO:BIOGAS o GAS DA DISCARICA
- PRODOTTO FINITO: BIOMETANO

3.LA FILIERA DEL BIOMETANO

La revisione del DM terrà conto della necessità di gestire alcune caratteristiche specifiche della filiera del biometano relative a:

a. Particolarità delle materie prime e loro modalita di gestione;
b. La dimensione tendenzialmente "locale";
c. La "dieta del digestore"